



# CITTA' DI RAGUSA



## SETTORE XI

### PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

#### **Ordinanza n. 43 del 16/03/2005**

#### **IL SINDACO**

Preso atto delle innumerevoli richieste, che anche quest' anno sono state avanzate dagli operatori economici della somministrazione, tendenti ad ottenere l'autorizzazione stagionale all'utilizzo del suolo pubblico, al fine di potere attrezzare convenientemente alla somministrazione aree di pertinenza o site nelle immediate vicinanze dei rispettivi pubblici esercizi;

Ricordato che quella dell'utilizzo degli spazi pubblici all'aperto per la somministrazione costituisce una consuetudine dei luoghi, che ogni anno si rinnova all'approssimarsi della bella stagione;

Visto il D.A. Sanità 20 maggio 1996, come modificato con D.A. 7 gennaio 1997 concernente "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie per la produzione, lavorazione, deposito, confezionamento, commercializzazione e somministrazione di prodotti alimentari e bevande.";

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità del 7 gennaio 1997 n.907, con la quale sono state fissate le "Linee guida per i requisiti minimi dei pubblici esercizi ex art. 5 della legge 287/91", alla cui emanazione rinvia l'art. 3, lett. G, del D.A. 7 gennaio 97;

Considerato come, in via generale, ogni ampliamento della superficie di somministrazione di pubblico esercizio, ove comporti una modificazione strutturale tale da incidere sui requisiti igienico – sanitari il cui possesso è stato certificato dall'autorizzazione sanitaria posseduta, presuppone l'ottenimento di una nuova autorizzazione sanitaria;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla circolare n.907/97, la dotazione, nei locali dell'esercizio, di un numero di servizi igienici parametrato al numero dei posti a sedere costituisce requisito per il rilascio di detta nuova autorizzazione;

Ritenuto, tuttavia, che, con riguardo al numero dei posti a sedere, l'utilizzo di spazi aperti in via temporanea anche stagionale sia da distinguere da quello permanente, sia su area pubblica che su area privata, configurando il primo una semplice traslazione all'esterno di parte o di tutti i posti a sedere disponibili all'interno, mentre il secondo può effettivamente concretizzare un ampliamento della superficie di somministrazione e, quindi un aumento del numero di posti a sedere e, conseguentemente, un'alterazione del parametro a cui è legato il possesso dei requisiti per il rilascio di una nuova autorizzazione;

Considerato, inoltre, che i pubblici esercizi richiedenti, la cui attività è iniziata prima del gennaio '97, potrebbero – con riguardo alla dotazione di servizi igienici – anche trovarsi nella condizione di disporre di uno solo di tali servizi, in quanto la normativa antecedente l'anno '97 non ne vincolava il numero a quello dei posti a sedere;

SETTORE XI



Che in questa fattispecie versano innumerevoli esercizi, specie quelli di più antica data, ricadenti nel centro storico e che, pertanto, se si dovessero applicare rigidamente le linee guida citate, sarebbe impossibile offrire alla clientela ragusana ma anche agli ormai innumerevoli turisti che in ogni periodo dell'anno, ma più particolarmente in primavera e in estate affollano la nostra costa e i centri storici di Ragusa, l'accoglienza e il ristoro che si aspettano di trovare;

Considerato che sarebbe arduo attendersi che il titolare di un pubblico esercizio, per una misura organizzativa a carattere temporaneo, modifichi la struttura muraria e la dotazione sanitaria del proprio esercizio e che, pertanto, la stretta osservanza delle linee guida condurrebbe a null'altro che alla impossibilità di ottenere la nuova autorizzazione, con un danno palese tanto per la economia della singola impresa quanto per quello della città nel suo complesso, in quanto il consumo extra domestico e turistico ne risulterebbe disincentivato;

Ritenuto d'altra parte che sussistono plausibili dubbi circa l'esistenza – dal punto di vista strettamente sanitario – di una correlazione positiva fra numero dei servizi igienici e igienicità della preparazione alimentare;

Dato atto che di tali dubbi è fondata testimonianza l'ordine del giorno adottato dal Consiglio Comunale di Ragusa con deliberazione n. 17 del 23/03/04, con il quale, sulla base di apposita relazione dell'ufficio della locale ASL competente al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, si chiede all'Assessorato alla Sanità di modificare il proprio orientamento in tema di dotazione dei servizi igienici per i pubblici esercizi, come stabiliti con circolare n. 907/97 ;

Preso atto che, nel merito, nessun riscontro si è avuto dal competente Organo regionale;

E, tuttavia, considerato, non da ultimo, che un intervento derogatorio alla regola generale, per quanto di limitata portata, è coerente con la qualificazione di Ragusa come Città Turistica, ai fini dell'art. 13 della l.r. 28/99, e della conseguente necessità di garantire ai visitatori un adeguato livello di servizio e ospitalità, come quello che la somministrazione su area pubblica contribuisce ad assicurare.

Ritenuto, pertanto, così come già fatto nello scorso anno con ordinanza n. 63 del 23 aprile 2004, di dovere intervenire –nelle more che tale richiesta trovi accoglimento presso la Regione - precisando le condizioni alle quali è consentito derogare all'applicazione delle linee guida di cui alla circolare dell'Assessore alla Sanità n. 907 /97;

Considerato, inoltre, che la concessione all'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è regolamentata dal capo 2 del "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n.35 del 10 maggio 1994;

Visti in particolare gli artt. 9 e 10, relativi, rispettivamente, alle domande di autorizzazione e alle decisioni sulle stesse;

Ritenuto che, al fine di pervenire ad una applicazione non discrezionale dell'art. 10, sia opportuno fornire le prescrizioni di ordine estetico ed organizzativo delle predette aree, alle quali i richiedenti debbono attenersi;

Visto l'art. 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;



## ORDINA

### **Art. 1 – ambito di applicazione**

1. La presente ordinanza si applica esclusivamente nei confronti delle richieste di occupazione suolo pubblico temporanee o stagionali presentate dagli operatori economici in possesso di autorizzazione alla somministrazione di categoria A e B, nonché dai titolari di autorizzazioni all'esercizio dell'attività alberghiera, limitatamente ai ristoranti agli stessi annessi. Tali richieste debbono riferirsi ad aree di pertinenza dell'esercizio o site nelle immediate vicinanze.
2. Le richieste di cui al 1° comma e le conseguenti concessioni sono limitate al periodo che va dalla data di adozione della presente ordinanza al 30 novembre 2005.

### **Art. 2 – requisiti di ordine sanitario**

1. Fino a quando non saranno modificate le linee guida di cui alla circolare assessore alla Sanità n. 907/97 nella parte relativa ai servizi igienici per il pubblico, le istanze per la concessione di suolo pubblico, presentate dai soggetti di cui all'art. 1 che, sotto la propria responsabilità dichiarano che l'utilizzo degli spazi richiesti non comporta modificazioni nelle modalità di preparazione degli alimenti né presuppone modifiche alla struttura produttiva, non saranno equiparate a richieste di ampliamento dei locali di somministrazione e, pertanto, non sono soggette ad autorizzazione sanitaria né a parere igienico sanitario.
2. La deroga di cui al precedente comma si applica tanto ai pubblici esercenti in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dopo il 7 gennaio 1997, quanto a quelli ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata antecedentemente.
3. La richiesta di concessione dovrà indicare, oltre alla superficie richiesta, anche il numero di posti a sedere che si intende realizzare e il numero di bagni per il pubblico dei quali si dispone, distinti per uomini, donne o/e disabili.
4. Nella concessione sarà specificato oltre alla superficie concessa anche il numero massimo di posti a sedere ammissibili. Tale numero sarà determinato nel rispetto dei parametri, relativi ai servizi igienici, previsti dalle linee guida citate per i pubblici esercizi di tipologia B rispettivamente fino a 40 e oltre i 40 posti a sedere. Per gli esercizi di tipologia A, i cui posti a sedere, a seguito della concessione, eccedono nel complesso (interni ed esterni) il numero di 80 sarà richiesto il possesso dei parametri relativi ai servizi igienici di cui alle citate Linee Guida per tale fattispecie.
5. Gli esercizi di tipo B, la cui autorizzazione sanitaria, rilasciata indifferentemente prima o dopo il 7 gennaio 1997, non preveda posti a sedere, sono assimilati a quelli del gruppo fino a 40 posti, anche se non in possesso del numero di bagni previsto dalle Linee Guida per tale fattispecie, ma purchè dotato di almeno un servizio igienico con accesso diretto dal locale di somministrazione e non da laboratori.



### **Art. 3 – Condizioni per il rilascio della concessione**

1. La concessione sarà rilasciata dal Dirigente del Settore XI Pianificazione e Sviluppo Economico, previo nulla osta dei Settori nella cui sfera di competenza ricade, per le refluenze che essa può avere, l'utilizzo dell'area richiesta (Ville e Giardini, Polizia Municipale, Viabilità, Urbanistica), secondo le procedure già in uso.

### **Art. 4 – Installazioni**

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante le seguenti installazioni:
  - tavoli;
  - sedie;
  - panchine;
  - cestini raccoglitori di rifiuti;
  - fioriere o altri contenitori similari;
  - ombrelloni o altre attrezzature di copertura dalle intemperie.
  - altre analoghe attrezzature di servizio;
2. Le citate installazioni dovranno essere specificamente indicate nella domanda di concessione di suolo pubblico con dettagliata descrizione delle loro caratteristiche (dimensioni, forma, materiale), del loro colore, della loro ubicazione.
3. Le installazioni, una volta autorizzate e salvi i diritti dei terzi, saranno eseguite a cura ed a spese del richiedente .

### **Art. 5 – Caratteristiche delle attrezzature**

1. Gli spazi pubblici concessi dovranno essere delimitati con idonei contenitori nei quali devono essere poste a dimora piante arbustive a foglia persistente, facente parte della flora mediterranea.
2. I contenitori, in legno o materiale lapideo tipico dei luoghi, dovranno avere dimensioni massime di ml. 1,00 x 0,50 e forma quadrata.
3. Le fioriere (complessivamente non più alte di ml. 1,50) dovranno essere mantenute nella stessa ubicazione indicata nella domanda di concessione e dovranno essere tenute in perfette condizioni di manutenzione, a cura e spese del richiedente, in modo da garantire un ottimo risultato estetico.
4. L'Amministrazione Comunale, per specifiche aree, potrà dettare all'interessato, a pena di decadenza dalla concessione, specifiche prescrizioni al fine di garantire il decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.
5. L'occupazione dei marciapiedi potrà essere effettuata solo se rimarrà una larghezza fruibile per il transito pedonale di almeno ml. 2,00 e comunque nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche.



## **Art. 6 – Procedimento di concessione**

1. La domanda per la concessione del suolo pubblico, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, dovrà essere presentata in triplice copia al protocollo generale del Comune o allo Sportello Unico delle Attività Produttive (presso il Settore XI) e dovrà contenere:
  - a) dati dell'interessato e dell'esercizio per il quale viene richiesta l'occupazione;
  - b) la durata dell'occupazione;
  - c) il numero di posti a sedere che si intende realizzare nell'area richiesta in concessione
  - d) la dotazione di servizi igienici, destinati al pubblico, dei quali si dispone
  - e) l'indicazione dettagliata delle attrezzature previste;
  - f) disegno con evidenziate attrezzature e gli spazi occupati;
  - g) dichiarazione dell'interessato con la quale lo stesso:
    - i. si impegna, sotto la propria responsabilità, a collocare e mantenere le attrezzature nella ubicazione autorizzata e in ottime condizioni di manutenzione;
    - ii. dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nella presente ordinanza;
    - iii. dichiara che le modalità di svolgimento del servizio e il sistema di ubicazione delle strutture garantiscono il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e non comportano modificazioni nelle modalità di preparazione degli alimenti né presuppongono modifiche alla struttura produttiva.
    - iv. si impegna a provvedere alla costante pulizia dell'area occupata e limitrofa installando anche adeguati contenitori portarifiuti e che all'orario di chiusura dell'esercizio la stessa risulti perfettamente pulita.
2. L'Ufficio protocollo trasmette immediatamente le copie della domanda allo Sportello Unico presso il Settore XI, che provvederà, entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda ad acquisire i nulla osta di cui al precedente art. 3.
3. Nel caso in cui il parere non pervenga entro il termine indicato nel comma precedente lo stesso si intenderà favorevole senza prescrizioni.
4. La concessione di suolo pubblico è rilasciata entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

## **Art. 7 - Sanzioni e norme finali**

1. La concessione è revocata o modificata d'ufficio:
  - a) per comprovati motivi di pubblico interesse;
  - b) per sopravvenute esigenze connesse alla viabilità ed al traffico cittadino;



- c) violazione, da parte del titolare, delle prescrizioni di cui all' art. 2 e all'art. 5 comma 3 della presente ordinanza e/o delle prescrizioni particolari contenute nel titolo concessorio.
2. Nei casi a) e b) di cui al comma precedente, l'interessato, anche in alternativa alla modifica della concessione, potrà chiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di Occupazione di spazi e aree pubbliche per il periodo di tempo non fruito.

IL SINDACO

Prof. Antonino Solarino